



ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO "D.L. BIANCO"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 7 del 21 gennaio 2014

OGGETTO: Alloggio di proprietà dell'Istituto situato in corso IV Novembre, 29.
Approvazione schema di convenzione per l'assegnazione in comodato gratuito a favore di associazioni partigiane.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore quindici e trenta presso la sede dell'Istituto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, composto dai signori:

<i>Componente</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza (SI/NO)</i>
BERARDO Livio	PRESIDENTE	SI
STRERI Nello	VICE PRESIDENTE	NO
BATTAGLIO Giancarlo	CONSIGLIERE	NO
BERNARDI Luigi	CONSIGLIERE	SI
GIANOLA Alberto	CONSIGLIERE	NO
OLIVERO Silvia	CONSIGLIERE	SI
PASQUERO Francesca	CONSIGLIERE	SI
PELLEGRINO Luigi	CONSIGLIERE	SI
SALZOTTI Tommaso	CONSIGLIERE	SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Osvaldo Milanese.

Il signor Livio Berardo assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto sul quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione

Premesso quanto segue:

Questo Istituto è proprietario di un alloggio sito in Cuneo — c.so IV Novembre, 29, legato da parte dell'avvocato Giocosa, che costituisce un punto di riferimento per tutte le Associazioni partigiane, offrendo loro una sede a titolo gratuito.

L'Istituto si era espresso a favore della destinazione di tale alloggio a sede di associazioni partigiane, già con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30/11/1999, con la quale si era provveduto ad approvare un atto convenzionale tra Istituto Storico, A.N.P.I. e Associazione Partigiana "I. Vian" volto a regolamentare i rapporti reciproci in merito all'utilizzo di tale alloggio.

In sintesi, l'accordo all'epoca stipulato prevedeva la disponibilità di una sede fissa per le due associazioni in distinti vani dell'alloggio, con l'individuazione di ulteriori spazi comuni, tra cui anche una sala riunioni, eventualmente fruibile per incontri e riunioni anche di altre associazioni.

L'accordo, che aveva durata di nove anni, si trova ad oggi ad essere scaduto ed occorre definire nuovamente le modalità di utilizzo dell'alloggio per il futuro prossimo.

Ritenuto di mantenere la destinazione d'uso dell'alloggio come fino ad ora è stata, destinazione che appare conforme alle finalità dell'Istituto;

Ritenuto, altresì, di prevedere una durata di 4 anni, rinnovabile tacitamente per un egual periodo, per la convenzione in essere;

Preso atto, a questo punto, della bozza di convenzione da siglare con le due associazioni sopra citate, convenzione che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell'Istituto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,

Delibera

1. di mantenere la destinazione d'uso dell'alloggio in proprietà dell'Istituto situato in Cuneo, corso IV Novembre, 29 – piano quarto, per le esigenze logistiche di tutte le associazioni partigiane operanti in Cuneo e provincia.
2. Di prevedere la stipula di un'apposita convenzione con le associazioni A.N.P.I. e "I. Vian" che disciplini i reciproci rapporti relativamente all'utilizzo dell'alloggio.
3. Di dare atto che gli spazi comuni dell'alloggio – sala riunioni - possono essere utilizzati anche da altre associazioni partigiane non sottoscrittrici la convenzione allegata.
4. Di approvare la bozza della convenzione di comodato gratuito dell'alloggio di proprietà dell'Istituto situato in Cuneo, corso IV Novembre, 29 – piano quarto, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
5. Di dare mandato al Segretario Amministrativo per la sottoscrizione della convenzione e per la registrazione in caso d'uso.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'ALLOGGIO SITO IN CUNEO, CORSO IV NOVEMBRE, 29.

L'anno duemilaotto, addì _____ del mese di dicembre

TRA

- L'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo, (C.F.80017990047) avente sede in Cuneo, Largo Barale, 11 rappresentato dal signor OSVALDO MILANESIO residente in Racconigi (CN), via Giovanni XXIII, 26, (C.F.: MLN SLD 72 S 13H 150W) (di seguito *comodante*), nella sua qualità di Segretario Amministrativo, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 21 gennaio 2014,

E

- L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) – sezione di Cuneo avente sede in Cuneo, _____, (C.F.: _____) rappresentata dal signor _____ nato a _____, il _____, residente in _____, Via _____, C.F. _____ (di seguito *comodatario*) nella sua qualità di _____

- L'Associazione Partigiana "I. Vian" avente sede in Cuneo, _____, (C.F.: _____) rappresentata dal signor _____ nato a _____, il _____, residente in _____, Via _____, C.F. _____ (di seguito *comodatario*) nella sua qualità di _____,

PREMESSO CHE:

- l'Istituto Storico della Resistenza è proprietario di un alloggio sito in Cuneo — c.so IV Novembre, 29, legato da parte dell'avvocato Giocosa;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 7 del 21 gennaio 2014, ha approvato lo schema della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue:

1) Il comodante concede in comodato d'uso gratuito ai comodatari, che accettano l'immobile sito in Cuneo, corso IV Novembre, n. 29, piano quarto, composto di n. 4 vani. L'alloggio viene concesso per le esigenze logistiche di tutte le associazioni partigiane operanti in Cuneo e provincia, anche non sottoscrittori la presente convenzione.

2) Le due associazioni comodatarie potranno utilizzare direttamente un vano ciascuno, fermo restando che il vano di spettanza della Fondazione "I.Vian", è confacente al "testamento Giacosa", quello "in coerenza con il vano scale".

3) Tutte le parti detengono il diritto di libero accesso all'alloggio, impegnandosi a garantire la reciproca riservatezza.

Esse detengono altresì il diritto di fruire della sala riunioni e del bagno.

Le parti riconoscono che l'Istituto può fruire di questi ultimi vani per le proprie esigenze istituzionali e per le necessità di qualsiasi altra associazione partigiana operante in Cuneo e provincia, ritenute meritevoli di accogliimento.

4) La durata del presente contratto è stabilita in anni quattro, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. I comodatari, alla scadenza del termine pattuito, si obbligano alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.

5) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, i *comodatari* dichiarano di avere visitato l'immobile, del quale riconoscono l'idoneità all'uso determinato dalle parti.

6) I comodatari si impegnano a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

7) Sono a carico dell'Istituto eventuali spese di manutenzione straordinaria, mentre restano a carico delle associazioni comodatari le spese di pulizia, tutte le utenze domestiche attivate e gli oneri condominiali.

8) E' vietato ai comodatari di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente contratto ed il diritto, per l'Istituto, di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile.

9) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

10) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Cuneo, li _____

per l'Istituto Storico della Resistenza _____

per l'A.N.P.I.: _____

per l'Associazione "I. Vian" _____